

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev 2 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Gestione delle condizioni di emergenza
---------------	---

Riferimenti normativi	Articolo 33, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	---

Publicata in data 24 febbraio 2015

1. Premessa

Nel presente documento vengono definite le azioni poste in essere dal GME per fronteggiare le condizioni di emergenza di cui all'articolo 33 della Disciplina e le modalità adottate dal GME per rendere noto agli operatori il manifestarsi di dette condizioni.

2. Gestione delle connessioni al portale SIME¹

Gli operatori possono verificare lo stato della connessione internet al SIME mediante l'applicativo "Mostra Mercati" disponibile all'indirizzo <http://siti.ipex.it> nel quale sono indicati tutti gli indirizzi internet, sia quelli ordinari e che di emergenza, mediante i quali connettersi alle piattaforme informatiche del GME e acquisire informazioni sulle condizioni operative del mercato.

3. Gestione delle condizioni di emergenza

A) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera a), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di pubblicare le informazioni preliminari ad una seduta di mercato, vale a dire quando non sia in grado di caricare sul SIME le informazioni preliminari relative al giorno di flusso e alla sessione di mercato di cui trattasi, il GME, dopo aver sentito Terna e dietro autorizzazione di quest'ultima, può utilizzare informazioni preliminari relative ad uno dei giorni di flusso precedente quello per il quale si sono verificate le condizioni in discorso.

Il GME rende noto agli operatori il sussistere della predetta condizione di emergenza e il giorno di flusso dal quale sono state mutate le informazioni preliminari secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.

B) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1, lettera b), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, il GME può posticipare più volte il termine di chiusura della seduta di mercato. Il GME rende noto agli operatori il sussistere delle predette condizioni di emergenza ed, eventualmente, anche i posticipi del

¹ SIME: Sistema informatico del Mercato Elettrico. E' il sistema mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti.

termine di chiusura della seduta di mercato di cui trattasi secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.

Qualora le disfunzioni persistano il GME può, dopo aver sentito Terna e dietro autorizzazione di quest'ultima, utilizzare, per tutti i punti di offerta per cui non sono pervenute offerte durante la seduta né sono disponibili eventuali offerte predefinite, le offerte presentate per lo stesso tipo di mercato e lo stesso punto di offerta e relative al giorno della settimana analogo e precedente a quello per il quale si è manifestata la condizione di emergenza. Il GME rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.

C) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1 lettera c), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, il GME sospende la seduta del mercato. Il GME rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.

D) Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 33, comma 33.1 lettera d), della Disciplina, ovvero il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato (vale a dire quando non sia in grado di inviare agli operatori le *bid notification* prima del termine di apertura della seduta successiva), il GME può posticipare la chiusura delle sedute dei mercati successivi e, qualora il problema continuasse a sussistere, il GME sospende le sedute successive relative allo stesso giorno di flusso ed eventualmente anche quella corrente. Il GME rende nota tale circostanza agli operatori secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 9.1 della Disciplina.